

**T.A.R. Puglia Lecce Sez. II,
Sent., (ud. 27/05/2010) 07-07-2010, n. 1687**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 635 del 2010, proposto da:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv....

contro

Azienda Sanitaria Locale di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv.

Universita" del Salento, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato,
domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento

della nota 2 Aprile 2010 prot. n° 58237 (ricevuta il 6 Aprile 2010) con la quale
l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha rigettato la richiesta di accesso formulata
dall'Ordine ricorrente;

e per l'accertamento

del diritto dell'Ordine ricorrente ad avere copia degli atti richiesti con l'istanza di
accesso di cui alla nota prot. n° 504 del 2 Marzo 2010, con la conseguente
condanna dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce al rilascio della documentazione
richiesta.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Lecce;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Universita" del Salento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

...

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce impugna la nota prot. n° 58237 del 2 Aprile 2010 (ricevuta il 6 Aprile 2010) con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha rigettato la richiesta di accesso presentata dall'Ordine ricorrente in data 2 Marzo 2010 relativa "a tutti gli atti tecnici ed amministrativi concernenti l'affidamento dell'incarico di progettazione della nuova struttura ospedaliera (nel plesso del Presidio "Vito Fazzi" di Lecce), che sarebbero stati consegnati dall'Università (del Salento) in data 17 Novembre 2009 ed altresì di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e relativa corrispondenza acquisiti e/o richiesti in data successiva al 17 Novembre 2009". Chiede, altresì, l'accertamento del suo diritto ad avere copia degli atti richiesti con la predetta istanza di accesso del 2 Marzo 2010, con la conseguente condanna dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce al rilascio di copia della documentazione richiesta.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della pretesa ostensiva azionata (pur senza rubricare specifici motivi di gravame), l'Ordine professionale ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Si sono costituite in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce e l'Università del Salento (tramite l'Avvocatura erariale), depositando memorie difensive con le quali hanno replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 27 Maggio 2010, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

La domanda ostensiva proposta è fondata e va accolta.

Innanzitutto, è necessario precisare che l'impugnato diniego di accesso si basa sulla seguente testuale motivazione: "Tanto, malgrado già in data 15 Dicembre 2009, con nota prot. n° 117366, confermata con nota prot. n° 23606 del 9 Febbraio 2010, questa Azienda avesse già espressamente denegato la richiesta di ostensione, negando la sussistenza di un diritto di controllo generalizzato sull'operato delle PP.AA. da parte dell'istante Ordine degli Ingegneri. Partendo dal presupposto non veritiero del mancato riscontro alle Sue precedenti istanze, l'interlocutore istituzionale omette di considerare che l'esplicito diniego in parola dovesse essere - se non condiviso - gravato nella sede propria e nel termine decadenziale di legge. Benchè risulti sufficiente tale ultima, dirimente, considerazione ad escludere la sussistenza di un obbligo di nuova pronuncia, allo scopo di rinnovare - per l'ennesima volta - il corretto approccio collaborativo che si deve ad ogni istituzione pubblica, mette conto qui precisare che gli atti tecnici e

amministrativi concernenti l'affidamento dell'incarico di progettazione risultano già sottoposti al vaglio del giudice amministrativo (che, come noto, ha riconosciuto l'utilizzabilità della progettazione ai fini dell'esperimento delle procedure di indizione dell'appalto integrato), mentre i successivi atti sfuggono, a tutta prima, da ogni teorico (e non precisato) interesse di parte istante, diverso dalla già negata funzione di controllo in capo alla stessa..... Risulta a questa Azienda, per di più, che lo scrivente Ordine degli Ingegneri sia stato autorizzato, in virtù di spontanea iniziativa dell'Università degli Studi di Lecce, a prendere visione degli atti progettuali alla stessa ascrivibili, senza che a ciò abbia inteso dare seguito. Quanto precede consente pertanto di concludere per la valenza meramente emulativa ed interdittiva della nuova istanza, come detto meramente riproduttiva di quelle denegate e/o vanamente accordate".

Si deve, inoltre, rammentare che questo T.A.R. (con sentenza n° 415 del 2 Febbraio 2010) ha accolto l'impugnativa proposta dall'Ordine degli Ingegneri di Lecce avverso gli atti amministrativi con i quali l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce aveva disposto l'affidamento diretto in favore dell'Università del Salento dell'incarico di progettazione relativa alla costruzione di una nuova struttura ospedaliera nel plesso del Presidio "Vito Fazzi" di Lecce e che il medesimo Ordine, nell'istanza di accesso del 2 Marzo 2010, ha motivato la richiesta ostensiva richiamando il predetto contenzioso (non ancora definito con sentenza passata in giudicato) e "l'interesse a poter verificare la corrispondenza degli atti e delle procedure formati dall'A.S.L. e dall'Università con riferimento a quanto dedotto e affermato in sede di giudizio innanzi al T.A.R.", con la specificazione che si "intende acquisire gli atti di cui sopra per l'esercizio del diritto dell'Ordine degli Ingegneri al rispetto della legalità formale e sostanziale delle procedure sino ad oggi adottate e per le quali è stato intrapreso con esito favorevole il contenzioso innanzi al T.A.R. Lecce".

Ciò premesso, vanno disattese tutte le eccezioni preliminari di irricevibilità/inammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa dell'Azienda Sanitaria Locale resistente.

E' agevole, in primo luogo, replicare in proposito sia che l'impugnata nota usulina del 2 Aprile 2010 reiettiva dell'istanza di accesso presentata in data 2 Marzo 2010 (avendo proceduto autonomamente ad una nuova e approfondita valutazione della situazione) non ha - con ogni evidenza - carattere meramente confermativo del precedente diniego di accesso ("per genericità, non essendo state esplicitate da parte istante le ragioni a supporto della richiesta") esternato con la nota prot. n° 117366 del 15 Dicembre 2009 a firma del Direttore Generale della A.S.L. di Lecce (rimasta inoppugnata), sia che l'insegnamento giurisprudenziale consolidato in "subiecta materia" ha chiarito che l'interessato (nonostante la mancata impugnazione di un primo diniego di accesso entro il termine decadenziale previsto dalla legge) può reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa, oltre che in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza, "anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso"; e in tal caso l'originario diniego, da intendere sempre

"rebus sic stantibus", ancorchè non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 20 Aprile 2006 nn° 6 e 7).

Il Tribunale ritiene, poi, che le disposizioni normative in tema di "diritto di accesso", dettate dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm., siano invocabili anche dagli Ordini professionali (nonostante la loro natura di Enti pubblici) che vanno, dunque, considerati alla stregua di "soggetti interessati" (ai sensi dell'art. 22 primo comma lettera "b"), allorquando - come nel caso di specie - agiscano quali enti esponenziali (a tutela degli interessi di categoria dei propri aderenti, soggetti privati).

Né può essere attribuito rilievo preclusivo rispetto al riconoscimento dell'esistenza di un effettivo interesse (diretto, concreto e attuale) del soggetto istante all'invocato accesso alla circostanza che l'Ordine ricorrente non abbia aderito all'invito formulato dall'Università del Salento (con la nota rettorale del 3 Febbraio 2010) di presentarsi presso la sede della A.S.L. di Lecce il giorno 4 Febbraio 2010 per prendere visione degli elaborati relativi all'attività di progettazione in questione, sia perché il Presidente dell'Ordine ricorrente ha tempestivamente chiarito (con apposita nota del 4 Febbraio 2010) le ragioni della mancata adesione al predetto invito, sia in quanto l'accesso ai documenti amministrativi deve essere assentito dalla Pubblica Amministrazione che detiene i documenti concernenti la sua attività di pubblico interesse, senza che rilevi la provenienza degli stessi (Consiglio di Stato, V Sezione, 22 Dicembre 2008 n° 6494).

Per quanto concerne il merito della pretesa ostensiva azionata, appare sufficiente osservare, sinteticamente, che - in forza dell'art. 24 settimo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. - deve comunque essere garantito al richiedente l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria (a giudizio dell'istante) per curare o per difendere i propri interessi giuridici e che (anche considerato che la sentenza di questo T.A.R. n° 415/2010 emessa "inter partes", che ha riconosciuto l'esistenza in capo all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce di un interesse meramente morale soddisfatto con la sola affermazione dei principi di diritto ivi enunciati, non è ancora passata in giudicato) non sussistono dubbi sul fatto che nella particolare vicenda all'esame del Tribunale si verta appunto in tema di documenti (concernenti atti strettamente consequenziali ai provvedimenti annullati in sede giurisdizionale con i quali l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce aveva disposto l'affidamento diretto in favore dell'Università del Salento dell'incarico di progettazione relativa alla costruzione di una nuova struttura ospedaliera nel plesso del Presidio "Vito Fazzi" di Lecce) richiesti dall'Ordine ricorrente al precipuo scopo - debitamente evidenziato nella richiesta di accesso - di curare compiutamente i propri interessi giuridici (anche eventualmente proponendo, alla luce della conoscenza degli stessi, le opportune iniziative, ritenute necessarie per la piena tutela degli interessi morali ed economici degli ingegneri iscritti all'Albo, nelle competenti sedi giurisdizionali).

Si è, quindi, in presenza di un soggetto istante, titolare di un interesse conoscitivo diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale è stato chiesto l'accesso.

Né sussistono, nella fattispecie de qua, le (eccezionali) ipotesi di esclusione del diritto di accesso elencate nell'art. 24 primo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e nell'art. 13 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm., sicchè l'impugnato diniego usino appare illegittimo.

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere accolto, con il conseguente ordine all'Azienda Sanitaria Locale resistente di immediata esibizione della documentazione richiesta dall'Ordine professionale ricorrente con l'istanza di accesso presentata in data 2 Marzo 2010.

Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato diniego di accesso e ordina all'Azienda Sanitaria Locale resistente l'immediata esibizione della documentazione richiesta dall'Ordine professionale ricorrente con l'istanza di accesso presentata in data 2 Marzo 2010.

Condanna l'Azienda Sanitaria Locale resistente al pagamento, in favore dell'Ordine professionale ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (Mille/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 Maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Referendario